I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1770/82 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1982

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1401/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le regole generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati [3], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le regole generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati [4], in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi e taluni organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di butteroil parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 [6]; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 5.
(4) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Etiopia	Libano
4. Quantitativo totale della partita	160 t	50 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco	
6. Provenienza del butteroil (2)	Da produrre con burro d'intervento	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	In scatole da 5 kg rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Ethiopia 2500 / Butteroil / Assab *seguito da* Gift of the European Economic Community / Action of World Food Programme »	« Lebanon / 524 EXP / Butteroil / Beirut *seguito da* Gift of the European Economic Community / Action of World Food Programme »
9. Termine di consegna	Consegna nel luglio 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—	

Designazione della partita	C	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1039/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1040/82	
2. Beneficiario	Bangladesh	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	3 000 t (5)	500 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Tedesco	
6. Provenienza del butteroil (2)	Da produrre con burro d'intervento	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	(6)
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butteroil / Gift of the European Economic Community to Bangladesh »	
9. Termine di consegna	Imbarco nell'agosto 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco Chittagong (deposito su banchina o alleggio)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	Ministry of Food, Controller of Movement Storage, 16 Abdul Ghanie Road, Dacca, Bangladesh	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	19 luglio 1982	

Designazione della partita	E
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1039/82 (programma 1982)
b) assegnazione	(CEE) n. 1040/82
2. Beneficiario	Giamaica
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	200 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Francese
6. Provenienza del butteroil (2)	Da produrre con burro d'intervento
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butteroil / Gift of the European Economic Community to Jamaica / For free distribution »
9. Termine di consegna	Imbarco nell'agosto 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (7)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	19 luglio 1982

Designazione della partita	F
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1039/82 (programma 1982)
b) assegnazione	(CEE) n. 1040/82
2. Beneficiario	Libano
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	1 000 t (5)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del butteroil (2)	Da produrre con burro o con crema acquistati sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	In scatole da 5 kg, rivestite internamente di una vernice idonea a contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butteroil / Don de la Communauté économique européenne à la République libanaise / À distribuer gratuitement »
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile ed al più tardi il 15 agosto 1982
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (7)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	19 luglio 1982

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pagina 7, funge da gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Qualora la merce provenga dalle scorte d'intervento, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* edizione C, un bando complementare indicante i magazzini di giacenza.

(3) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » ; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(5) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata nell'ambito di una gara può vertere sul quantitativo parziale di 500 t ovvero su un multiplo di 500 t ; vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(6) In fusti metallici nuovi di contenuto di 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dia garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.

(7) La fornitura fob risulta effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.